

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
(Art. 35, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, visti gli articoli:

- 35, comma 2, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
 - a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;
- 35, comma 3, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;
- 29, comma 5, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

Art. 2
(Misura della contribuzione)

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento.
2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli degli Ordini territoriali l'ammontare del contributo, relativo all'anno successivo, posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali.

Art. 3

(Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

(Riscossione del contributo)

1. I Consigli dell'Ordine, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.

Art. 5

(Aspetti gestionali e contabili)

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale Forense i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.
3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale Forense, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.

Art. 6

(Sanzioni per gli iscritti morosi)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti a provvedimento di sospensione.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale Forense delle somme dovute.

Art. 7

(Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense)

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, lett. o).
2. La segnalazione ha, altresì, luogo nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che non dimostrano di aver avviato, entro il termine di cui al comma precedente, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza.
3. La segnalazione di cui ai precedenti commi è preceduta dalla contestazione dei fatti ivi previsti, con facoltà di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni.
4. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata trasmessa al Ministero della Giustizia, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, la segnalazione di cui all'art. 34 lett. o) della Legge Professionale, è inibita la possibilità di conseguire il patrocinio ed il contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi e di ospitare eventi con la partecipazione del CNF.

Art. 8

(Disciplina transitoria)

1. In considerazione della data di approvazione del presente Regolamento e della sua prima applicazione nel corso dell'anno:
 - a) Il contributo dovuto per l'anno 2013 resta determinato nella misura vigente; verrà, per l'anno 2014, determinato entro il 30 novembre 2013, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del Regolamento;
 - b) il termine fissato dall' art. 3.1 (comunicazione del numero degli iscritti) viene fissato, per il solo anno 2013, alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 9

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno **successivo** alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consigionazionaleforense.it.